
Circolare di studio n. 20/2015

Periodo 1-15 novembre

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.8719.0889
Mail mollichella@tiscali.it



Sommario

Bene a sapersi.....	3
Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura	3
Detrazione fiscale per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati	3
Imposte dovute per la successione degli immobili ereditati.....	4
Aggiornato il “Redditometro” applicabile dal 2011	6
Agenda	13
Scadenario dal 1 al 15 Novembre 2015	13
Formulario operativo	20
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la rinuncia dei soci ai crediti verso la società.....	20
Indici e dati.....	23
Coefficienti di rivalutazione del TFR – Aggiornamento mese di Settembre 2015	23
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Aggiornamento mese di Settembre 2015.....	25
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – Aggiornamento mese di Settembre 2015	25
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti – Aggiornamento mese di Settembre 2015	26
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di Gennaio 1947 al mese di Settembre 2015.....	27
Individuazione delle variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di Settembre 2015.....	29
Dossier Casi e Contabilità.....	31
Territorialità Iva delle intermediazioni.....	31
Assegnazione di autovettura ad uso promiscuo nel corso del periodo d’imposta	32

Bene a sapersi

Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Il D.L. 31 maggio 2014 n. 83, ha introdotto - nell'ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo - un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo e, in particolare, l'art. 1 prevede un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura:

- del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015;
- del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016;

in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

Nell'ipotesi in cui le somme di denaro non vengono trasferite all'ente pubblico territoriale, ma sono utilizzate, direttamente, per il pagamento delle fatture per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico, appare elemento che non influisce sul meccanismo della liberalità.

Infatti, l'entità e la destinazione della donazione risultano previamente identificati nei protocolli d'intesa: l'erogazione liberale oggetto di beneficio è quantificata a monte, come somma determinata, e, conseguentemente, assimilabile a erogazione in denaro.

Al riguardo, il vigente "Codice dei beni culturali e del paesaggio", tra l'altro, prevede espressamente che gli enti pubblici territoriali hanno la possibilità di stipulare protocolli di intesa con soggetti economici che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte, attività e beni culturali "al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione".

Da quanto accennato, si deduce che nella fattispecie prevista siano sussistenti le condizioni soggettive e oggettive che consentono, in via eccezionale, l'applicazione dell'*Art-bonus*, e che, pertanto, è consentito fruire del credito di imposta relativamente alle somme spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli di intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali.

Detrazione fiscale per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati

Per gli acquisti di unità immobiliari e/o fabbricati a uso abitativo, ristrutturati, è operativa la detrazione Irpef che si rende appunto applicabile nell'ipotesi di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da:

- imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;

e/o:

- cooperative edilizie;

che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che:

- la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto dell'immobile nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015 e spetta entro l'importo massimo di € 96.000,00, la detrazione trova

applicazione quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- il limite massimo di spesa ammissibile (€ 96.000,00) deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa, di conseguenza l'importo deve essere suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto all'agevolazione;
- la detrazione spettante deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo;
- l'acquirente o l'assegnatario dell'unità immobiliare (o bene immobile) deve, comunque, calcolare la detrazione, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione;

tenendo presente che per beneficiare dell'agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico.

A titolo di mera esemplificazione, se entro il 31 dicembre 2015, un contribuente acquista un'abitazione al prezzo di € 200.000,00, il costo forfetario di ristrutturazione è pari a € 50.000,00 (25% di € 200.000,00) e, conseguentemente, la detrazione sarà pari a € 25.000,00 (50% di € 50.000).

Ai fini procedurali, si sottolinea che la detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:

- l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa deve avvenire entro i termini predetti;
- l'immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero edificio. L'agevolazione si applica, quindi, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l'intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante);
- il termine "immobile" deve essere inteso come singola unità immobiliare e l'agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, così che ciascun acquirente ha la possibilità di beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.

Imposte dovute per la successione degli immobili ereditati

Le persone che ricevono in eredità:

- beni immobili e/o
- diritti reali immobiliari;

hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e corrispondere, se dovuta, l'imposta di successione, che viene determinata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, in base alla dichiarazione presentata e previa correzione di eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile.

L'importo eventualmente dovuto viene notificato al contribuente attraverso un avviso di liquidazione.

Per i beni immobili ereditati in piena proprietà (cioè immobili non gravati da diritti reali di godimento), la base imponibile per il calcolo dell'imposta è costituita dalla rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:

<i>coefficiente</i>	<i>tipologia</i>
110,00	per la prima casa
120,00	per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1)
140,00	per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
60,00	per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
40,80	per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E

mentre per i terreni non edificabili il valore imponibile deve essere determinato moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.

Sono previste aliquote di tassazione diverse, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede.

In particolare, sul valore complessivo dell'eredità si applicano le seguenti aliquote:

- 4%, per il coniuge e i parenti in linea retta (genitori e figli), da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro;
- 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro;
- 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone;

tenendo in considerazione che se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della L. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera € 1.500.000.

Se nell'attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, sono anche dovute le imposte ipotecaria e catastale, di entità rispettivamente, pari al 2% e all'1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di € 200,00 per ciascuna imposta, che deve essere corrisposto prima della presentazione della dichiarazione di successione utilizzando il modello F23 e specificando gli appropriati codici tributo:

- 649T, per l'imposta ipotecaria;
- 737T, per l'imposta catastale.

In sintesi, per gli immobili ereditati da:

grado di parentela	tributi dovuti
coniugi e parenti in linea retta	<ul style="list-style-type: none">• <i>imposta di successione</i> -> 4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro;• <i>imposta ipotecaria</i> -> (2%) e -> <i>catastale</i> (1%) -> (€ 200 per ciascuna imposta, se per l'erede è prima casa).
fratelli e sorelle	<ul style="list-style-type: none">• <i>imposta di successione</i> -> 6% sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro;• <i>imposta ipotecaria</i> -> (2%) e -> <i>catastale</i> (1%) -> (€ 200 per ciascuna imposta, se per l'erede è prima casa).
altri parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado	<ul style="list-style-type: none">• <i>imposta di successione</i> -> 6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia);• <i>imposta ipotecaria</i> -> (2%) e -> <i>catastale</i> (1%) -> (€ 200 per ciascuna imposta, se per l'erede è prima casa).
altre persone	<ul style="list-style-type: none">• <i>imposta di successione</i> -> 8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia);• <i>imposta ipotecaria</i> -> (2%) e -> <i>catastale</i> (1%) -> (€ 200 per ciascuna imposta, se per l'erede è prima casa).

Nota Bene All'erede portatore di handicap grave spetta una franchigia di 1,5 milioni di euro.

Aggiornato il “Redditometro” applicabile dal 2011

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2015, concernente l'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011, aggiorna, come previsto dalla norma primaria, il redditometro.

In concreto, è stato disciplinato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e, quindi, risultano individuati gli elementi indicativi di capacità contributiva, il loro contenuto per la ricostruzione sintetica del reddito e le tipologie dei nuclei familiari di riferimento per l'applicazione del medesimo.

Tali *elementi indicativi di capacità contributiva* sono individuati nella Tabella A (di seguito riprodotta) e riguardano le spese sostenute dal contribuente per l'acquisizione di servizi / beni e per il relativo mantenimento, tenendo presente che il contenuto induttivo degli *elementi indicativi di capacità contributiva*:

- è stato determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente;
- corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale;
- fa riferimento alle tipologie di nuclei familiari considerate (suddivisi in base alle 5 aree territoriali in cui è ripartito il territorio nazionale: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole), che sono le seguenti:

<i>riferimento</i>	<i>tipologie di nuclei familiari considerate</i>
1	Persona sola con meno di 35 anni
2	Coppia senza figli con meno di 35 anni
3	Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni
4	Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni
5	Persona sola con 65 anni e più
6	Coppia senza figli con 65 anni e più
7	Coppia con 1 figlio
8	Coppia con 2 figli
9	Coppia con 3 o più figli
10	Monogenitore
11	Altre tipologie

Inoltre, è opportuno precisare che per la determinazione sintetica del reddito, in presenza delle spese indicate nella citata Tabella A, non deve più essere fatto riferimento al maggiore ammontare tra:

- quanto disponibile e/o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e
- quanto determinato considerando le spese medie Istat;

tenendo, in ogni caso, presente che l'ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si deve considerare prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.

Inoltre, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì:

- elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento;
- quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

Tabella A – Contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva

CONSUMI

Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature		
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
alimentari e bevande	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
abbigliamento e calzature	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Abitazione		
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
mutuo	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
canone di locazione	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
fitto figurativo (in assenza, nel comune di residenza, di: - abitazione in proprietà, o altro diritto reale; - locazione		Spesa calcolata moltiplicando il valore del fitto figurativo mensile al metro quadrato, basato sui dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare

- abitazione in uso gratuito da familiare)		A/2) * metri quadrati 75 (¹) * numero mesi
canone di leasing immobiliare	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
acqua e condominio	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 metri quadrati) * numero dei metri quadrati delle unità abitative: - detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non
manutenzione ordinaria	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT (per metri quadrati delle unità abitative) della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 metri quadrati) * numero dei metri quadrati delle unità abitative: - detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); - detenute in locazione

¹ 75 metri quadrati: consistenza media delle unità abitative individuata sulla base di dati rilevati dall’Agenzia del Territorio.

		carico, residente nell'unità abitativa
intermediazioni immobiliari (compensi ad agenti immobiliari)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Combustibili ed energia		
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
energia elettrica	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
gas	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
riscaldamento centralizzato	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa		
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
elettrodomestici e arredi	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza* numero di unità abitative detenute in proprietà o

		altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico) o detenute in locazione
altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza* numero di unità abitative detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico) o detenute in locazione
collaboratori domestici	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Sanità

<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
medicinali e visite mediche	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Trasporti				
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>		
assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria			
bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria			
assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazioni e aeromobili	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria			
pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper, minicar	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	(Spesa media ISTAT relativa ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza / Kw medi relativi ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza, come individuati nell'allegato 1)* Kw effettivi relativi al mezzo di trasporto		
pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione, riparazione, ormeggio e rimessaggio di natanti ed imbarcazioni	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria			
		<i>a motore</i>	<i>a vela</i>	
		4-7 metri	400 €/metro	200 €/metro
		7-10 metri	700 €/metro	350 €/metro
		10-14 metri	1.600 €/metro	700 €/metro
		14-18 metri	3.000 €/metro	1500 €/metro
		18-24 metri	5.500 €/metro	2.500 €/metro
>24	12.000 €/metro	5.500 €/metro ⁽²⁾		

² Riferimento all'articolo 1, comma 4, del decreto.

pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di hangaraggio, manutenzione e riparazione di aeromobili	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	ultraleggeri e alianti	4.000€	
		< 2.000 kg	Monomotore 8.000 €	
			Bimotore 12.000 €	
		¾ 2.000 kg		
		motore a scoppio	30.000 €	
		turboelica	70.000 €	
		aerei a reazione	110.000 € ⁽³⁾	
tram, autobus, taxi e altri trasporti	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza		
canone di leasing o noleggio di mezzi di trasporto	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria			
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria			

Comunicazioni		
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
acquisto apparecchi per telefonia	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
spese telefono	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza

³ Riferimento all'articolo 1, comma 4, del decreto.

	Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Istruzione		
-------------------	--	--

<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili per: asili nido, scuola per l'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, corsi di lingue straniere, corsi universitari, tutoraggio, corsi di preparazione agli esami, scuole di specializzazione, master	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
soggiorni studio all'estero	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
canoni di locazione per studenti universitari	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

--	--	--

Tempo libero, cultura e giochi		
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva</i> <i>Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
abbonamenti pay-tv	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
giochi on-line	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
cavalli	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa per cavallo mantenuto in proprio: 5 euro ⁽⁴⁾ * numero dei giorni di possesso risultanti in Anagrafe tributaria Spesa per cavallo a pensione: 10 euro ⁽⁵⁾ * numero dei giorni di possesso risultanti in Anagrafe tributaria
animali domestici (comprese le spese)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo

⁴ Riferimento all'articolo 1, comma 4, del decreto.

⁵ Riferimento all'articolo 1, comma 4, del decreto.

veterinarie)	Anagrafe tributaria	familiare di appartenenza
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Altri beni e servizi		
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
assicurazioni danni, infortuni e malattia	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
contributi previdenziali obbligatori	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
prodotti per la cura della persona	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
centri benessere	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
borse, valige ed altri effetti personali	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
onorari liberi professionisti	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza

	Anagrafe tributaria	
alberghi, pensioni e viaggi organizzati	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
pasti e consumazioni fuori casa		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
assegni periodici corrisposti al coniuge	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

INVESTIMENTI

<i>Elemento indicativo di capacità contributiva</i>	
<i>Incremento patrimoniale:</i> ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria <i>per</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
immobili (fabbricati e terreni)	Incremento patrimoniale, meno ammontare totale del mutuo.
beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili)	Incremento patrimoniale, meno il finanziamento
polizze assicurative (investimento, previdenza, vita)	Incremento patrimoniale
contributi previdenziali volontari	Incremento patrimoniale

azioni obbligazioni conferimenti finanziamenti capitalizzazioni quote di partecipazione fondi d'investimento derivati certificati di deposito pronti contro termine buoni postali fruttiferi	Incremento patrimoniale
conti di deposito vincolati altri titoli di credito altri prodotti finanziari valuta estera oro numismatica filatelia	
oggetti d'arte o antiquariato	Incremento patrimoniale
manutenzione straordinaria delle unità abitative	Incremento patrimoniale
donazioni ed erogazioni liberali	Incremento patrimoniale
altro	Incremento patrimoniale

Agenda

Scadenario dal 1 al 15 Novembre 2015

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° novembre 2012-30 ottobre 2013 e 1° novembre 2013-30 ottobre 2014 entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° novembre 2013-30 ottobre 2014 e 1° novembre 2014-30 ottobre 2015 l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.	
2	ACCISA SUL GAS NATURALE Versamento dell'accisa sul gas naturale in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente (art. 26, comma 13, del D.Lgs. n. 504/1995).	
2	CONTRIBUZIONE ENPALS I soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport devono procedere a presentare in via telematica la denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "Uniemens".	
2	CONTRIBUZIONE INPS I datori di lavoro devono procedere a presentare in via telematica la denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "Uniemens".	
2	CONTRIBUZIONE INPS - SETTORE AGRICOLO I datori di lavoro agricolo devono procedere a presentare in via telematica la denuncia contributiva della manodopera occupata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato (modello Dmag), inerente al trimestre luglio-settembre.	
2	ENTI DI ASSISTENZA E DI PRONTO SOCCORSO Presentazione all'Ufficio dell'Agenzia competente per territorio, da parte dell'ente di assistenza e di pronto soccorso ammesso all'agevolazione di cui al D.M. 31 dicembre 1993, dell'apposita istanza di rimborso recante oltre alla denominazione,	

	<p>codice fiscale e sede dell'ente, gli estremi del provvedimento di ammissione al beneficio, nonché tutte le indicazioni relative a ciascuna autoambulanza di propria pertinenza in esercizio (marca, cilindrata e potenza del motore, targa, località dove presta servizio, tipo di alimentazione), il consumo di carburante registrato nel trimestre di riferimento, con allegate le copie dei relativi fogli di viaggio da cui risultino i servizi effettuati, la percorrenza in chilometri, e la documentazione comprovante l'acquisto del carburante.</p>	
2	<p>ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO MERCI E DETERMINATE CATEGORIE DI TRASPORTO DI PERSONE</p> <p>Gli esercenti l'attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto di persone, ammessi alla riduzione di cui al D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, devono presentare, <i>per i consumi del terzo trimestre 2015</i>, la dichiarazione utile ai fini della fruizione del predetto beneficio.</p>	
2	<p>IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI</p> <p>Pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori riscossi nel corso del mese di settembre, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto.</p>	
2	<p>OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO</p> <p>Versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese di settembre (art. 61, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 504/1995).</p>	
2	<p>POSSESSORI DI APPARECCHI TELEVISIVI</p> <p>Pagamento della quarta rata trimestrale del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno in corso.</p>	
2	<p>PREPONENTI DI AGENTI E RAPPRESENTANTI</p> <p>Termine per procedere sia alla consegna all'agente o al rappresentante dell'estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre luglio-settembre, sia al pagamento delle inerenti provvigioni.</p>	
2	<p>PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO</p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere all'invio telematico della comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p>	
2	<p>SOGGETTI CHE ASSOLVONO L'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE</p> <p>Versamento della quinta rata bimestrale utilizzando il modello F24.</p>	

2	<p>SOGGETTI CON PARTITA IVA AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO INFRANNUALE</p> <p>Scade il termine per procedere alla presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello "Iva TR" inerente alla richiesta di rimborso o alla comunicazione di utilizzo in compensazione del credito maturato nel trimestre luglio-settembre.</p>
2	<p>TITOLARI DELLA LICENZA DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI</p> <p>Si rammenta che, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento (anno 2014), i titolari della licenza di esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono presentare l'istanza per la concessione, mediante buono d'imposta, delle eccedenze dei crediti concessi.</p>
2	<p>VERSAMENTI SOMME DOVUTE INERENTI E/O COLLEGATE ALL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</p> <p>Per i contribuenti <i>non soggetti passivi Iva</i> che hanno deciso di rateizzare le somme dovute, scade il termine per eseguire il pagamento della rata, con la prevista maggiorazione, se hanno eseguito il pagamento della prima entro il 16 giugno 2015 o nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2015 con la maggiorazione dello 0,40% o entro il 6 luglio 2015 o entro il 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%, riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none">• il saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali;• delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, Ivie, Ivafe, ecc.);• dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.
3	<p>PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO</p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere all'invio telematico della comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p>
5	<p>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO</p> <p>I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>

5	IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.
5	RAVVEDIMENTO OPEROSO Scade il termine per provvedere, da parte dei contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, nonché dei soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, al ravvedimento operoso con la sanzione amministrativa del 3,33% (1/9 del 30%) oltre agli interessi legali, per gli omessi, insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per l'anno 2014 o in acconto per l'anno 2015, inerenti ai modelli Unico 2015 e Irap 2015, la cui scadenza dell'adempimento, senza la maggiorazione dello 0,40%, era prevista per il giorno 6 luglio 2015.
6	AGENZIA DELLE DOGANE - DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese da parte dei destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, dei depositari autorizzati del settore alcoli, dei depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, dei destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati), che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza.
6	AGENZIA DELLE DOGANE - RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso del mese precedente da parte dei depositari autorizzati del settore prodotti energetici e dei depositari autorizzati del settore alcoli.
10	AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di settembre da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.
10	CAF - DIPENDENTI E PROFESSIONISTI ABILITATI CHE PRESTANO ASSISTENZA FISCALE I Caf-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, nell'ipotesi di <i>visto di conformità infedele rilasciato sul modello 730/2015</i> , in

	<p>assenza di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, per evitare la responsabilità inerente all'imposta e agli interessi, scade il termine per trasmettere all'Agenzia delle entrate una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente interessato non aderisce all'invio di nuova dichiarazione, della comunicazione delle informazioni e dei dati inerente alla rettifica, beneficiando della sanzione amministrativa ridotta ad un ottavo del 30% (3,75%) se corrisposta entro la data in esame.</p>	
10	<p>CAF - DIPENDENTI E PROFESSIONISTI ABILITATI CHE PRESTANO ASSISTENZA FISCALE</p> <p>I Caf-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate sia dei modelli 730/2015 integrativi elaborati, sia delle comunicazioni dei risultati contabili dei modelli 730/2015 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli ai contribuenti interessati;• alla consegna al contribuente della copia del modello 730/2015 integrativo elaborato e dell'inerente prospetto di liquidazione (modello 730-3).	
13	<p>AGENZIA DELLE DOGANE - ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di settembre da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</p>	
15/16	<p>AGRITURISMO - CORRISPETTIVI</p> <p>Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.</p>	
15/16	<p>ALCOLI METILICI</p> <p>Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).</p>	
15/16	<p>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI</p> <p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le</p>	

	<p>annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente.</p> <p>Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto:</p> <ul style="list-style-type: none">- i proventi che, a norma dell'art. 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche;- le plusvalenze patrimoniali;- le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.	
15/16	<p>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</p> <p>I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15/16	<p>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</p> <p>Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.</p>	
15/16	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del	

	<p>mese precedente.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Nota Bene Si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p></div>	
15/16	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00 Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15/16	<p>IMPRESSE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.</p>	
15/16	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ad annotare, nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite, le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute <i>nel corso del mese precedente</i>, con riferimento a tale mese;▪ all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</i>;▪ all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, <i>se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale</i>.	
15/16	<p>PENSIONATI CON REDDITO DI PENSIONE NON SUPERIORE A € 18.000,00 Presentazione all'ente pensionistico della richiesta di eseguire la corresponsione rateizzata, mediante trattenuta sulla pensione, del canone di abbonamento Rai dovuto per l'anno successivo.</p>	

Formulario operativo

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la rinuncia dei soci ai crediti verso la società

L'art. 13 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, recante "Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese", ha modificato il regime Ires delle "rinunce al credito" da parte dei soci, sostituendo all'art. 88 del Tuir, il comma 4 e introducendo i commi 4-bis e 4-ter di seguito riprodotti:

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni.
- 4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa.
- 4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.

In pratica, l'intervento ha riguardato la disciplina delle "soprapvenienze attive", cioè degli elementi reddituali straordinari non direttamente imputabili all'attività principale dell'azienda.

Si rammenta che il previgente comma 4, non si considerava sopravvenienze attive (e, quindi, sussisteva l'esclusione dalla tassazione per la società):

- i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale a società di capitali ed enti commerciali residenti soggetti a Ires dai propri soci;
- **la rinuncia dei soci ai crediti;**
- gli apporti eseguiti dai possessori di strumenti simili alle azioni.

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 22 maggio 2002, n. 152 aveva puntualizzato che l'intassabilità della rinuncia ai crediti da parte dei soci si giustifica, in via sistematica, in virtù della cointeressenza del socio - creditore alle vicende della società partecipata.

La patrimonializzazione di quest'ultima si riflette, infatti, nell'attivo della partecipante attraverso un corrispondente aumento del costo della partecipazione.

Per il socio, l'onere conseguente alla rinuncia non è immediatamente deducibile, ma incrementa il costo della partecipazione.

La ratio della disposizione è che la rinuncia al credito da parte del socio è effettuata non a titolo di "liberalità", bensì in funzione della patrimonializzazione della società in una prospettiva di continuità dell'attività sociale.

In concreto, il principio che emergeva dalla norma era che tale rinuncia, in quanto espressione della volontà di un socio di patrimonializzare la partecipata, non dovesse concorrere al reddito.

Tuttavia, la lettera e la ratio dell'art. 88, comma 4, risultavano rispettati anche quando il credito oggetto di rinuncia era stato acquisito contestualmente all'acquisizione delle partecipazioni nella società debitrice, costituendo condizione necessaria e sufficiente, per qualificare la rinuncia del credito come apporto di capitale.

La modifica normativa tende a correlare la detassazione della remissione del debito in capo alla società debitrice all'entità fiscalmente rilevante del credito oggetto di rinuncia.

Ne deriva, di conseguenza, che l'eventuale differenza tra il valore nominale del debito rimesso e l'ammontare fiscale del credito oggetto di rinuncia concorrerà alla formazione del reddito d'impresa della società partecipata generando una conseguente "erosione fiscale" dell'incremento del patrimonio netto discendente dalla rinuncia.

In altri termini, nell'ipotesi di rinuncia del socio ad ottenere il pagamento del proprio credito vantato verso la società, per la società si concretizza una sopravvenienza attiva tassata, pari alla differenza tra il valore di iscrizione in bilancio del credito e quello fiscale individuabile in capo al socio, tenendo presente che nelle situazioni di operazioni di conversione del credito verso la società in partecipazione, il valore fiscale delle partecipazioni ottenute deve necessariamente essere assunto per un'entità pari al valore riconosciuto ai fini fiscali del credito oggetto di conversione, al netto, ovviamente, delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione medesima.

Ai fini procedurali, il nuovo comma 4-bis dell'art. 88 del Tuir continua a qualificare come "sopravvenienza attiva non tassata" o "non tassabile" la rinuncia dei soci ai crediti, puntualizzando, però, che deve essere considerata "imponibile" la quota di questa che eccede il valore fiscale del credito.

Al riguardo, se ipotizziamo il valore di bilancio del credito verso il socio pari a € 1.000,00 e il valore fiscale del credito in capo al socio pari a € 600,00, l'eventuale rinuncia del credito da parte del socio determina in capo alla società:

- *una sopravvenienza attiva non tassata* pari a € 600,00 (coincidente con il valore fiscale del credito in capo al socio);
- *una sopravvenienza attiva tassata* pari a € 400,00 (risultante dalla differenza tra il valore di bilancio del credito verso il socio pari a € 1.000,00 e il valore fiscale del credito in capo al socio pari a € 600,00).

Ai fini operativi, però, la società potrebbe trovarsi nella situazione di non conoscere il valore fiscale del credito vantato dal proprio socio, per cui il socio deve necessariamente fornire alla propria partecipata una comunicazione – mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto estero di natura equivalente – con cui procede ad attestare il valore fiscale del credito oggetto rinuncia.

In assenza di tale “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” o “atto estero di natura equivalente” il valore fiscale del credito in capo al socio deve essere considerato pari a “zero”, con la conseguenza che la società debitrice deve e assoggettare a tassazione l’intera sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia del socio.

Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
RILASCIATA ALLA SOCIETÀ**

.....

Il sottoscritto (codice fiscale:) nato/a a
il .././.... residente a via, n. ... cap

in proprio
oppure
in qualità di legale rappresentante della società, (codice fiscale:
..... e partita Iva), con sede in,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

dopo aver premesso

1. di essere socio di codesta società poiché possiede una partecipazione al capitale sociale di nominali €, pari al ..% dell’intero capitale sociale;
2. che l’art. 88, comma 4-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come risultante dopo le modifiche apportate dall’13 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, stabilisce che:
 - la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale;
 - sussiste l’obbligo per il socio di comunicare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, alla partecipata tale valore;
 - in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.

con la presente dichiara

ai sensi e per gli effetti di cui al citato comma 4-bis, che il valore nominale del credito oggetto di rinuncia di cui alla comunicazione irrevocabile effettuata in data .././.... mediante è pari a €, mentre il valore fiscale ammonta a €,

Luogo e data, ..-.-....

Firma del socio rinunciante al credito

.....

Indici e dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR – Aggiornamento mese di Settembre 2015

2013	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,7	0,2	0,187793	0,140845	0,125	0,265845
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,7	0,2	0,187793	0,140845	0,250	0,390845
Marzo	15 mar.	14 apr.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,375	0,656690
Aprile	15 apr.	14 mag.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,500	0,781590
Maggio	15 mag.	14 giu.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,625	0,906690
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	0,750	1,172535
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,7	0,657222	0,492958	0,875	1,367958
Agosto	15 ago.	14 set.	107,6	1,1	1,032864	0,774648	1,000	1,774548
Settembre	15 set.	14 ott.	107,2	0,7	0,657277	0,492958	1,125	1,617958
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	1,250	1,672535
Novembre	15 nov.	14 dic.	106,8	0,3	0,281690	0,211268	1,375	1,586268
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	1,500	1,922535
2014	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,125	0,265056
Febbraio	15 feb.	14 mar.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,250	0,320028
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,375	0,445028
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,500	0,710084
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,625	0,765056
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,750	0,960084
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,875	1,015056
Agosto	15 ago.	14 set.	107,5	0,4	0,373483	0,280112	1,000	1,280112
Settembre	15 set.	14 ott.	107,1	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	1,250	1,320028
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2015	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,5	-0,5	0,000000	0,000000	0,125	0,125000

Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,8	-0,1	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	0,570093
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	0,765187
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	0,960280
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	1,015187
Agosto	15 ago.	14 set.	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1,000	1,280374
Settembre	15 set.	14 ott.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.					1,250	
Novembre	15 nov.	14 dic.					1,375	
Dicembre	15 dic.	14 gen.					1,500	

Modalità per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto mese di settembre 2015

Nel mese di settembre 2015, che esplica effetti dal 15 settembre 2015 al 14 ottobre 2015, il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è pari a **1,125000**.

Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr-trattamento di fine rapporto e delle eventuali anticipazioni è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i "tabacchi lavorati") che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e riprodotti anche nella presente circolare.

Ai fini operativi, per il mese di agosto 2015 si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2014 (107,0) e quello del mese di settembre 2015 (107,0), e, quindi, individuare la differenza che risulta pari a "0,0" [107,0 – 107,0];
- a trasformare la differenza individuata (0,0) in dato o valore di riferimento percentuale.

Il conteggio è il seguente:

$$[0,0 : 107,0 = X : 100]$$

da cui:

$$X = (0,0 \times 100) : 107,0 = 0,000000;$$

- il dato o valore di riferimento percentuale deve essere ridotto al 75% e, quindi, da "0,000000" diventa "0,000000" (75% di 0,000000), al quale si deve aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese di settembre è pari alla "1,125" [0,125 x 9], consentendo di pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione del mese di settembre 2015 pari a "**1,125000**" [0,000000 + 1,125].

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Aggiornamento mese di Settembre 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0				

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – Aggiornamento mese di Settembre 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6

2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1			

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti - Aggiornamento mese di Settembre 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2			

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di Gennaio 1947 al mese di Settembre 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,310	47,303	45,987	42,209	40,230	37,771	36,592	34,685	32,981	33,073	34,580	35,672	38,428
1948	36,310	36,699	35,743	35,611	36,074	36,363	38,210	36,689	35,810	36,341	36,100	35,758	36,294
1949	35,268	35,459	35,303	34,801	34,835	35,234	36,241	35,810	35,985	36,797	36,705	36,987	35,769
1950	37,131	37,037	37,549	36,998	36,938	36,453	36,448	35,815	35,115	35,545	35,184	35,100	36,257
1951	34,608	34,000	33,816	33,068	33,029	32,593	32,606	32,722	32,734	32,645	32,445	32,462	33,046
1952	32,564	32,207	32,111	31,959	31,837	31,627	31,551	31,535	31,310	31,251	31,212	31,330	31,700
1953	31,377	31,318	31,322	31,018	30,834	30,747	31,212	31,302	31,161	31,041	30,892	30,964	31,095
1954	30,922	30,792	30,884	30,690	30,303	30,055	29,947	29,975	30,019	30,069	29,932	29,889	30,281
1955	29,900	29,968	29,900	29,655	29,386	29,190	29,297	29,249	29,338	29,345	29,221	29,028	29,456
1956	28,826	28,445	28,112	27,942	27,796	27,911	27,974	27,961	27,886	28,040	28,008	27,858	28,059
1957	27,587	27,753	27,889	27,908	27,809	27,753	27,584	27,560	27,433	27,212	27,020	26,866	27,527
1958	26,597	26,708	26,671	26,256	25,985	25,811	25,875	25,993	26,077	26,330	26,425	26,557	26,270
1959	26,453	26,529	26,603	26,555	26,481	26,487	26,518	26,478	26,350	26,176	26,012	25,931	26,378
1960	25,725	25,829	25,923	25,877	25,768	25,667	25,599	25,641	25,662	25,654	25,536	25,468	25,696
1961	25,267	25,254	25,239	25,087	24,999	24,959	24,989	24,942	24,867	24,830	24,644	24,530	24,967
1962	24,310	24,287	24,146	23,846	23,846	23,732	23,643	23,687	23,576	23,487	23,399	23,160	23,755
1963	22,780	22,371	22,272	22,153	22,153	22,153	22,173	22,133	21,920	21,710	21,710	21,579	22,094
1964	21,375	21,321	21,230	21,140	21,051	20,858	20,736	20,702	20,616	20,498	20,414	20,331	20,858
1965	20,232	20,199	20,151	20,102	20,037	19,989	19,925	19,910	19,878	19,862	19,846	19,768	19,989
1966	19,705	19,705	19,690	19,628	19,582	19,597	19,582	19,597	19,597	19,536	19,475	19,414	19,597
1967	19,365	19,384	19,345	19,307	19,269	19,232	19,194	19,156	19,082	19,100	19,100	19,100	19,213
1968	19,026	19,045	19,026	18,989	18,971	18,989	19,008	18,989	18,953	18,934	18,916	18,843	18,971
1969	18,789	18,789	18,717	18,628	18,593	18,523	18,401	18,349	18,298	18,213	18,145	18,062	18,453
1970	17,962	17,832	17,783	17,703	17,639	17,607	17,576	17,529	17,389	17,312	17,221	17,145	17,560
1971	17,082	17,032	16,950	16,901	16,804	16,756	16,692	16,660	16,550	16,473	16,427	16,396	16,724
1972	16,305	16,214	16,169	16,125	16,022	15,935	15,863	15,777	15,623	15,417	15,310	15,270	15,834
1973	15,086	14,945	14,819	14,646	14,441	14,346	14,276	14,207	14,139	13,981	13,827	13,602	14,346
1974	13,425	13,203	12,827	12,670	12,489	12,254	11,962	11,722	11,351	11,121	10,954	10,860	12,011
1975	10,734	10,610	10,597	10,452	10,384	10,281	10,221	10,168	10,075	9,949	9,865	9,772	10,251
1976	9,675	9,518	9,321	9,052	8,900	8,860	8,806	8,732	8,578	8,299	8,126	8,026	8,798
1977	7,998	7,820	7,704	7,624	7,526	7,456	7,399	7,350	7,271	7,193	7,089	7,055	7,449
1978	6,988	6,916	6,846	6,773	6,700	6,645	6,595	6,565	6,478	6,408	6,352	6,307	6,625
1979	6,187	6,097	6,022	5,924	5,849	5,792	5,739	5,683	5,547	5,421	5,351	5,265	5,724
1980	5,097	5,010	4,965	4,888	4,844	4,800	4,720	4,672	4,575	4,498	4,405	4,349	4,725
1981	4,291	4,215	4,156	4,098	4,042	4,001	3,967	3,941	3,886	3,810	3,747	3,709	3,980
1982	3,660	3,612	3,579	3,547	3,508	3,474	3,424	3,363	3,316	3,252	3,210	3,188	3,421
1983	3,144	3,102	3,074	3,042	3,013	2,996	2,968	2,957	2,918	2,870	2,841	2,828	2,975
1984	2,794	2,765	2,745	2,726	2,711	2,695	2,686	2,678	2,659	2,632	2,616	2,599	2,691
1985	2,572	2,546	2,528	2,507	2,492	2,479	2,471	2,466	2,456	2,427	2,409	2,394	2,478

1986	2,382	2,366	2,357	2,351	2,342	2,333	2,333	2,329	2,322	2,309	2,300	2,294	2,335
1987	2,279	2,271	2,263	2,256	2,248	2,240	2,234	2,228	2,212	2,193	2,187	2,183	2,232
1988	2,171	2,166	2,156	2,149	2,143	2,136	2,130	2,121	2,110	2,094	2,077	2,070	2,127
1989	2,054	2,038	2,028	2,014	2,006	1,996	1,992	1,988	1,979	1,960	1,952	1,943	1,995
1990	1,931	1,918	1,911	1,903	1,898	1,891	1,884	1,871	1,861	1,845	1,834	1,827	1,880
1991	1,814	1,797	1,792	1,784	1,778	1,768	1,765	1,761	1,753	1,739	1,727	1,723	1,767
1992	1,709	1,705	1,698	1,690	1,682	1,676	1,673	1,672	1,666	1,657	1,647	1,644	1,676
1993	1,639	1,632	1,629	1,623	1,616	1,609	1,603	1,601	1,599	1,589	1,581	1,581	1,609
1994	1,572	1,567	1,564	1,559	1,554	1,551	1,546	1,544	1,539	1,531	1,525	1,520	1,548
1995	1,514	1,502	1,490	1,482	1,473	1,465	1,464	1,459	1,455	1,448	1,439	1,436	1,469
1996	1,435	1,430	1,426	1,418	1,413	1,410	1,413	1,411	1,407	1,406	1,402	1,400	1,414
1997	1,398	1,396	1,395	1,394	1,390	1,390	1,390	1,390	1,387	1,383	1,379	1,379	1,390
1998	1,376	1,372	1,372	1,369	1,367	1,365	1,365	1,364	1,363	1,360	1,359	1,359	1,365
1999	1,358	1,355	1,353	1,348	1,345	1,345	1,343	1,343	1,339	1,337	1,332	1,331	1,344
2000	1,330	1,324	1,320	1,319	1,315	1,311	1,308	1,308	1,306	1,302	1,297	1,296	1,311
2001	1,290	1,285	1,284	1,280	1,276	1,274	1,274	1,274	1,273	1,270	1,268	1,266	1,276
2002	1,261	1,257	1,254	1,250	1,248	1,246	1,245	1,243	1,241	1,238	1,235	1,234	1,246
2003	1,228	1,226	1,222	1,220	1,219	1,218	1,215	1,213	1,210	1,209	1,206	1,206	1,216
2004	1,204	1,200	1,199	1,196	1,194	1,191	1,191	1,189	1,189	1,189	1,186	1,186	1,192
2005	1,186	1,182	1,180	1,176	1,174	1,172	1,170	1,168	1,167	1,165	1,165	1,163	1,172
2006	1,160	1,158	1,156	1,153	1,150	1,149	1,146	1,144	1,144	1,146	1,145	1,144	1,150
2007	1,143	1,141	1,139	1,137	1,134	1,131	1,128	1,127	1,127	1,123	1,119	1,115	1,130
2008	1,111	1,109	1,103	1,100	1,095	1,090	1,085	1,084	1,087	1,087	1,091	1,092	1,095
2009	1,095	1,092	1,092	1,090	1,087	1,086	1,086	1,082	1,085	1,084	1,083	1,082	1,087
2010	1,080	1,079	1,076	1,072	1,072	1,072	1,068	1,065	1,068	1,066	1,065	1,061	1,070
2011	1,057	1,054	1,050	1,045	1,044	1,043	1,040	1,037	1,037	1,033	1,032	1,029	1,042
2012	1,025	1,021	1,017	1,012	1,013	1,011	1,010	1,006	1,006	1,006	1,008	1,005	1,011
2013	1,003	1,003	1,001	1,001	1,001	0,999	0,998	0,994	0,998	0,999	1,002	0,999	1,000
2014	0,997	0,998	0,998	0,996	0,997	0,996	0,997	0,995	0,999	0,998	1,000	1,000	0,998
2015	1,005	1,002	1,000	0,999	0,998	0,997	0,998	0,996	1,000				

Individuazione delle variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di Settembre 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.731,0	4.630,3	4.498,7	4.120,9	3.923,0	3.677,1	3.559,2	3.368,5	3.198,1	3.207,3	3.358,0	3.467,2	3.742,8
1948	3.531,0	3.569,9	3.474,3	3.461,1	3.507,4	3.536,3	3.721,0	3.568,9	3.481,0	3.534,1	3.510,0	3.475,8	3.529,4
1949	3.426,8	3.445,9	3.430,3	3.380,1	3.383,5	3.423,4	3.524,1	3.481,0	3.498,5	3.579,7	3.570,5	3.598,7	3.476,9
1950	3.613,1	3.603,7	3.654,9	3.599,8	3.593,8	3.545,3	3.544,8	3.481,5	3.411,5	3.454,5	3.418,4	3.410,0	3.525,7
1951	3.360,8	3.300,0	3.281,6	3.206,8	3.202,9	3.159,3	3.160,6	3.172,2	3.173,4	3.164,5	3.144,5	3.146,2	3.204,6
1952	3.156,4	3.120,7	3.111,1	3.095,9	3.083,7	3.062,7	3.055,1	3.053,5	3.031,0	3.025,1	3.021,2	3.033,0	3.070,0
1953	3.037,7	3.031,8	3.032,2	3.001,8	2.983,4	2.974,7	3.021,2	3.030,2	3.016,1	3.004,1	2.989,2	2.996,4	3.009,5
1954	2.992,2	2.979,2	2.988,4	2.969,0	2.930,3	2.905,5	2.894,7	2.897,5	2.901,9	2.906,9	2.893,2	2.888,9	2.928,1
1955	2.890,0	2.896,8	2.890,0	2.865,5	2.838,6	2.819,0	2.829,7	2.824,9	2.833,8	2.834,5	2.822,1	2.802,8	2.845,6
1956	2.782,6	2.744,5	2.711,2	2.694,2	2.679,6	2.691,1	2.697,4	2.696,1	2.688,6	2.704,0	2.700,8	2.685,8	2.705,9
1957	2.658,7	2.675,3	2.688,9	2.690,8	2.680,9	2.675,3	2.658,4	2.656,0	2.643,3	2.621,2	2.602,0	2.586,6	2.652,7
1958	2.559,7	2.570,8	2.567,1	2.525,6	2.498,5	2.481,1	2.487,5	2.499,3	2.507,7	2.533,0	2.542,5	2.555,7	2.527,0
1959	2.545,3	2.552,9	2.560,3	2.555,5	2.548,1	2.548,7	2.551,8	2.547,8	2.535,0	2.517,6	2.501,2	2.493,1	2.537,8
1960	2.472,5	2.482,9	2.492,3	2.487,7	2.476,8	2.466,7	2.459,9	2.464,1	2.466,2	2.465,4	2.453,6	2.446,8	2.469,6
1961	2.426,7	2.425,4	2.423,9	2.408,7	2.399,9	2.395,9	2.398,9	2.394,2	2.386,7	2.383,0	2.364,4	2.353,0	2.396,7
1962	2.331,0	2.328,7	2.314,6	2.284,6	2.284,6	2.273,2	2.264,3	2.268,7	2.257,6	2.248,7	2.239,9	2.216,0	2.275,5
1963	2.178,0	2.137,1	2.127,2	2.115,3	2.115,3	2.115,3	2.117,3	2.113,3	2.092,0	2.071,0	2.071,0	2.057,9	2.109,4
1964	2.037,5	2.032,1	2.023,0	2.014,0	2.005,1	1.985,8	1.973,6	1.970,2	1.961,6	1.949,8	1.941,4	1.933,1	1.985,8
1965	1.923,2	1.919,9	1.915,1	1.910,2	1.903,7	1.898,9	1.892,5	1.891,0	1.887,8	1.886,2	1.884,6	1.876,8	1.898,9
1966	1.870,5	1.870,5	1.869,0	1.862,8	1.858,2	1.859,7	1.858,2	1.859,7	1.859,7	1.853,6	1.847,5	1.841,4	1.859,7
1967	1.836,5	1.838,4	1.834,5	1.830,7	1.826,9	1.823,2	1.819,4	1.815,6	1.808,2	1.810,0	1.810,0	1.810,0	1.821,3
1968	1.802,6	1.804,5	1.802,6	1.798,9	1.797,1	1.798,9	1.800,8	1.798,9	1.795,3	1.793,4	1.791,6	1.784,3	1.797,1
1969	1.778,9	1.778,9	1.771,7	1.762,8	1.759,3	1.752,3	1.740,1	1.734,9	1.729,8	1.721,3	1.714,5	1.706,2	1.745,3
1970	1.696,2	1.683,2	1.678,3	1.670,3	1.663,9	1.660,7	1.657,6	1.652,9	1.638,9	1.631,2	1.622,1	1.614,5	1.656,0
1971	1.608,2	1.603,2	1.595,0	1.590,1	1.580,4	1.575,6	1.569,2	1.566,0	1.555,0	1.547,3	1.542,7	1.539,6	1.572,4
1972	1.530,5	1.521,4	1.516,9	1.512,5	1.502,2	1.493,5	1.486,3	1.477,7	1.462,3	1.441,7	1.431,0	1.427,0	1.483,4
1973	1.408,6	1.394,5	1.381,9	1.364,6	1.344,1	1.334,6	1.327,6	1.320,7	1.313,9	1.298,1	1.282,7	1.260,2	1.334,6
1974	1.242,5	1.220,3	1.182,7	1.167,0	1.148,9	1.125,4	1.096,2	1.072,2	1.035,1	1.012,1	995,4	986,0	1.101,1
1975	973,4	961,0	959,7	945,2	938,4	928,1	922,1	916,8	907,5	894,9	886,5	877,2	925,1
1976	867,5	851,8	832,1	805,2	790,0	786,0	780,6	773,2	757,8	729,9	712,6	702,6	779,8
1977	699,8	682,0	670,4	662,4	652,6	645,6	639,9	635,0	627,1	619,3	608,9	605,5	644,9
1978	598,8	591,6	584,6	577,3	570,0	564,5	559,5	556,5	547,8	540,8	535,2	530,7	562,5
1979	518,7	509,7	502,2	492,4	484,9	479,2	473,9	468,3	454,7	442,1	435,1	426,5	472,4
1980	409,7	401,0	396,5	388,8	384,4	380,0	372,0	367,2	357,5	349,8	340,5	334,9	372,5
1981	329,1	321,5	315,6	309,8	304,2	300,1	296,7	294,1	288,6	281,0	274,7	270,9	298,0
1982	266,0	261,2	257,9	254,7	250,8	247,4	242,4	236,3	231,6	225,2	221,0	218,8	242,1
1983	214,4	210,2	207,4	204,2	201,3	199,6	196,8	195,7	191,8	187,0	184,1	182,8	197,5
1984	179,4	176,5	174,5	172,6	171,1	169,5	168,6	167,8	165,9	163,2	161,6	159,9	169,1
1985	157,2	154,6	152,8	150,7	149,2	147,9	147,1	146,6	145,6	142,7	140,9	139,4	147,8

1986	138,2	136,6	135,7	135,1	134,2	133,3	133,3	132,9	132,2	130,9	130,0	129,4	133,5
1987	127,9	127,1	126,3	125,6	124,8	124,0	123,4	122,8	121,2	119,3	118,7	118,3	123,2
1988	117,1	116,6	115,6	114,9	114,3	113,6	113,0	112,1	111,0	109,4	107,7	107,0	112,7
1989	105,4	103,8	102,8	101,4	100,6	99,6	99,2	98,8	97,9	96,0	95,2	94,3	99,5
1990	93,1	91,8	91,1	90,3	89,8	89,1	88,4	87,1	86,1	84,5	83,4	82,7	88,0
1991	81,4	79,7	79,2	78,4	77,8	76,8	76,5	76,1	75,3	73,9	72,7	72,3	76,7
1992	70,9	70,5	69,8	69,0	68,2	67,6	67,3	67,2	66,6	65,7	64,7	64,4	67,6
1993	63,9	63,2	62,9	62,3	61,6	60,9	60,3	60,1	59,9	58,9	58,1	58,1	60,9
1994	57,2	56,7	56,4	55,9	55,4	55,1	54,6	54,4	53,9	53,1	52,5	52,0	54,8
1995	51,4	50,2	49,0	48,2	47,3	46,5	46,4	45,9	45,5	44,8	43,9	43,6	46,9
1996	43,5	43,0	42,6	41,8	41,3	41,0	41,3	41,1	40,7	40,6	40,2	40,0	41,4
1997	39,8	39,6	39,5	39,4	39,0	39,0	39,0	39,0	38,7	38,3	37,9	37,9	39,0
1998	37,6	37,2	37,2	36,9	36,7	36,5	36,5	36,4	36,3	36,0	35,9	35,9	36,5
1999	35,8	35,5	35,3	34,8	34,5	34,5	34,3	34,3	33,9	33,7	33,2	33,1	34,4
2000	33,0	32,4	32,0	31,9	31,5	31,1	30,8	30,8	30,6	30,2	29,7	29,6	31,1
2001	29,0	28,5	28,4	28,0	27,6	27,4	27,4	27,4	27,3	27,0	26,8	26,6	27,6
2002	26,1	25,7	25,4	25,0	24,8	24,6	24,5	24,3	24,1	23,8	23,5	23,4	24,6
2003	22,8	22,6	22,2	22,0	21,9	21,8	21,5	21,3	21,0	20,9	20,6	20,6	21,6
2004	20,4	20,0	19,9	19,6	19,4	19,1	19,1	18,9	18,9	18,9	18,6	18,6	19,2
2005	18,6	18,2	18,0	17,6	17,4	17,2	17,0	16,8	16,7	16,5	16,5	16,3	17,2
2006	16,0	15,8	15,6	15,3	15,0	14,9	14,6	14,4	14,4	14,6	14,5	14,4	15,0
2007	14,3	14,1	13,9	13,7	13,4	13,1	12,8	12,7	12,7	12,3	11,9	11,5	13,0
2008	11,1	10,9	10,3	10,0	9,5	9,0	8,5	8,4	8,7	8,7	9,1	9,2	9,5
2009	9,5	9,2	9,2	9,0	8,7	8,6	8,6	8,2	8,5	8,4	8,3	8,2	8,7
2010	8,0	7,9	7,6	7,2	7,2	7,2	6,8	6,5	6,8	6,6	6,5	6,1	7,0
2011	5,7	5,4	5,0	4,5	4,4	4,3	4,0	3,7	3,7	3,3	3,2	2,9	4,2
2012	2,5	2,1	1,7	1,2	1,3	1,1	1,0	0,6	0,6	0,6	0,8	0,5	1,1
2013	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,2	-0,6	-0,2	-0,1	0,2	-0,1	0,0
2014	-0,3	-0,2	-0,2	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3	-0,5	-0,1	-0,2	0,0	0,0	-0,2
2015	0,5	0,2	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,2	-0,4	0,0				

Dossier Casi e Contabilità

Territorialità Iva delle intermediazioni

Operativamente, per quanto attiene in particolare alle prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti non soggetti passivi, l'operazione principale si ritiene effettuata nel territorio dello Stato nelle seguenti situazioni:

- acquisto intracomunitario di beni destinati in Italia;
- cessione intracomunitaria di beni che si trovano in Italia;
- cessioni di beni, rilevanti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 7-bis, del decreto Iva;
- esportazione di beni presenti sul territorio nazionale, nel qual caso la prestazione di intermediazione rientra nell'ambito delle operazioni non imponibili;
- importazione dei beni in Italia, nel qual caso la prestazione di intermediazione costituisce un'operazione non imponibile;

Per quanto attiene:

- *alle prestazioni di intermediazione* rese nei riguardi di soggetti passivi è prevista, in generale, l'applicazione generalizzata della regola cui all'art. 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto Iva, per cui rilevano nel territorio dello Stato tutte le operazioni effettuate verso soggetti stabiliti in Italia;
- *alle prestazioni di servizi che hanno come destinatari committenti non soggetti passivi*, ai fini dell'individuazione del luogo d'imposizione si deve necessariamente fare riferimento, in tutti le ipotesi, al luogo di effettuazione dell'operazione cui l'intermediazione si riferisce.

Ne deriva, di conseguenza, che, a norma dell'art. 7-sexies, comma 1, lettera a), del decreto Iva, tutte le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente inerente ad un'operazione principale posta in essere in Italia si devono considerare rilevanti nel territorio dello Stato, indipendentemente e a prescindere dalla nazionalità sia del prestatore, sia del committente del servizio.

Ai sensi della vigente normativa, si devono ritenere *rilevanti nel territorio dello Stato*:

- le prestazioni di intermediazione, ovunque poste in essere, rese nei riguardi di un soggetto passivo che risulta stabilito in Italia;
- le prestazioni di intermediazione rese nei confronti di committenti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi con operazione principale effettuata, ai fini Iva, in Italia.

In altri termini, se il committente interessato:

- *è un soggetto passivo Iva*, la territorialità della prestazione di intermediazione, ai sensi dell'art. 7-sexies, comma 1, lettera a), del decreto Iva, deve essere individuata nel luogo di stabilimento del committente;
- *non è un soggetto passivo Iva*, la territorialità della prestazione di intermediazione, sempre ai sensi dell'art. 7-sexies, comma 1, lettera a), del decreto Iva, deve essere individuata nel luogo di effettuazione dell'operazione principale;

tenendo in considerazione che si devono ritenere fuori dal campo di applicazione dell'Iva i servizi di intermediazione resi verso:

- soggetti passivi esteri;
- committenti non soggetti passivi con operazione principale effettuata, ai fini Iva, all'estero.

A chiarimento, si fanno seguire tre esemplificazioni pratiche.

Caso 1 Si consideri l'ipotesi di un soggetto passivo italiano che acquista in Germania dei beni, utilizzando un agente francese (intermediario dell'operazione di compravendita su suo specifico mandato).

Soluzione La prestazione di intermediazione si deve ritenere territorialmente rilevante in Italia.

* * *

Caso 2 Si consideri l'ipotesi di una persona fisica inglese (privato) che acquista un apparecchio medico-sanitario in Italia, avvalendosi per l'operazione di compravendita di un intermediario commerciale inglese.

Soluzione La prestazione di intermediazione si deve ritenere territorialmente rilevante in Italia.

* * *

Caso 3 Si consideri il caso di un operatore francese (soggetti passivo) che acquista in Italia dei beni, con la collaborazione di un agente di commercio italiano.

Soluzione La prestazione di intermediazione si deve ritenere *non* territorialmente rilevante in Italia.

Assegnazione di autovettura ad uso promiscuo nel corso del periodo d'imposta

Il più diffuso fringe benefit, nell'attuale prassi aziendale, è senza dubbio costituito dalla concessione in uso al lavoratore dipendente di un'autovettura aziendale.

Nell'ipotesi in cui l'uso dell'auto sia promiscuo, il compenso in natura deve essere individuato su base annua, salvo ragguaglio per periodi inferiori all'anno, secondo un valore convenzionale espressamente previsto dall'art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir.

In pratica, il compenso annuo in natura da assoggettare a tassazione è pari al 30% del costo standard dell'auto, determinato sulla base delle tabelle Aci pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre di ogni anno e operative per l'anno successivo, in relazione ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri annui.

Nella realtà aziendale, però, si può verificare il caso della concessione in uso promiscuo dell'autovettura nel corso del periodo d'imposta e, quindi, per un tempo inferiore all'anno solare.

Per semplicità procedurali, si ipotizzi che l'azienda conceda al proprio lavoratore dipendente l'uso di un'autovettura per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre, il cui costo chilometrico stimato dalla tabelle Aci predette è di € 0,5676.

Ai fini dell'individuazione del fringe benefit annuo, il datore di lavoro o sostituto d'imposta deve procedere nel modo seguente:

$$\begin{aligned} & (30\% \text{ di } \text{€ } 0,5676) \times 15.000 \text{ chilometri} = \\ & = \text{€ } 0,17028 \times 15.000 = \text{€ } 2.554,20 \\ \text{da cui:} & \\ & \text{entità giornaliera} = \text{€ } 2.554,20 : 365 = \text{€ } 6,99781 \end{aligned}$$

Ai fini operativi risultano irrilevanti, per la corretta quantificazione del benefit, sia i costi effettivamente sostenuti dal datore di lavoro per il veicolo, sia i chilometri effettivamente percorsi per uso privato (*assunti convenzionalmente con criteri forfettari*).

Inoltre, dato il carattere di forfettizzazione del criterio di individuazione del benefit, è anche ininfluenza, il fatto che il lavoratore dipendente *“sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’Aci, dovendo comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle Aci”*.

Dal valore così determinato devono necessariamente essere scomputati, gli eventuali importi trattenuti al lavoratore o dal medesimo corrisposti a fronte dell’utilizzo privato del mezzo aziendale, al lordo dell’Iva. L’ammontare risultante costituisce il reddito in natura del lavoratore, che deve necessariamente essere suddiviso in relazione ai periodi di paga.

Considerando il periodo di paga *“mensile”*, il beneficio in natura da inserire in busta paga, per i mesi interessati, risulterà così articolato:

retribuzione del mese di	ammontare benefit	reveniente dal seguente conteggio
ottobre	€ 118,96	€ 6,99781 x 17
novembre	€ 209,93	€ 6,99781 x 30
dicembre	€ 216,93	€ 6,99781 x 31